



ART. 1
(Associazione Culturale Senegalesi in Italia)
(ACSI)

1. L'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione culturale senegalesi in Italia - ACSI" agisce nel rispetto del Codice Civile e della l. 383/2000 ed ha sede nel Comune di Treviso.

ART. 2
(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) promuovere i valori e la cultura della solidarietà e del volontariato, presso i propri associati, al servizio di tutti gli esseri umani, senza distinzioni di provenienza, di razza, di religione e di appartenenza politica, facendo propri i principi contenuti nella Carta dei Valori del Volontariato.
- b) fornire informazioni, assistenza e consulenza per favorire i processi di integrazione nella società italiana e nell'Unione Europea, delle persone provenienti da Paesi extra UE e in particolare dal Senegal e dall'Africa;
- c) raccogliere risorse economiche e materiali da destinare a fini di solidarietà a favore di persone in difficoltà, con particolare attenzione ai cittadini senegalesi e africani, compreso il concorso alle spese per il rientro in patria delle salme di deceduti in Italia. Il Consiglio Direttivo elaborerà un regolamento per definire gli ambiti e i criteri degli interventi solidaristici erga omnes, anche attraverso lo studio e la sperimentazione di coperture assicurative collettive, da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- d) promuovere e partecipare a manifestazioni ed eventi culturali e ludici quali spettacoli, convegni incontri sociali, sportivi ecc. organizzati nella Provincia di Treviso, nella Regione Veneto e in Italia, in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni Culturali e del Volontariato italiane e di altre nazionalità presenti in

Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati
iscritta al n° 144 dell'Albo L.R. 9/90 e al n° A/479/2007/TV del Registro D.P.R. 394/99 – 334/2004
Via Ragusa 4 – 31100 Treviso Tel e Fax 0039.0422.210914 – www.acsionlus.it E-Mail acsionlus@virgilio.it
C.F. 94042480262

- Italia, finalizzate a favorire i processi di inclusione dei cittadini stranieri nella società Italiana ed Europea e nelle comunità ospitanti;
- e) dare vita, anche attraverso l'affitto o l'acquisto di immobili, ad uno o più Centri interculturali aperti a tutti, singoli, Associazioni e gruppi culturali operanti nella Provincia di Treviso, nel Veneto e in Italia e ispirati ai valori del Volontariato; i Centri saranno anche aperti ad incontri di natura religiosa e di preghiera delle religioni presenti e riconosciute dallo Stato Italiano e dalla Unione Europea;
 - f) far conoscere e promuovere la cultura islamica praticata in Senegal, basata sui valori della pace e della solidarietà, al fine anche di mantenere la coesione sociale e culturale favorendo il processo di inclusione nella società italiana dei cittadini senegalesi e delle loro famiglie presenti in Italia;
 - g) promuovere e partecipare a programmi e progetti di Cooperazione Decentrata allo Sviluppo verso i paesi poveri del pianeta, con particolare attenzione al Senegal e all'Africa;
 - h) promuovere e partecipare a progetti e programmi di rientro volontario in Patria di persone provenienti da paesi extra Unione Europea, con particolare attenzione ai cittadini senegalesi e africani, anche attraverso l'adesione a progetti di rete con Governi, ONG e altre forme di Volontariato e di Cooperazione presenti nei Paesi di rientro.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5
(Rapporti di lavoro)

1. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 6
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è possibile l'appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Collegio dei Probi Viri;
 - Commissioni.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e i membri di Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probi Viri, Commissioni;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea ritenga opportuno votare segretamente.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 ad 11, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo dura in carica per un periodo di 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. E' tuttavia necessaria la presenza di tutti se è composto da 3 membri. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 13
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14
(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi più due supplenti, eletti dall'assemblea. Il collegio elegge al suo interno il Presidente. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del collegio che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati in bilancio, e sottoposti all'assemblea.

ART. 15
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi più due supplenti, eletti dall'assemblea. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto (e del regolamento) e sull'inosservanza delle delibere.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 16
(Commissioni)

L'Assemblea darà vita alle seguenti Commissioni:

- Commissione Culturale;
- Commissione Sociale;
- Commissione Organizzativa.
- Commissione Progetti
- Commissione Donne

Possono essere promosse altre Commissioni Tematiche.

Le Commissioni hanno il compito di elaborare proposte e approfondire argomenti per arricchire il dibattito e le attività della Associazione. Ogni Commissione sarà composta da almeno 5 membri, sarà presieduta da un Presidente e saranno aperte a tutti i soci che intendono parteciparvi. Un Regolamento interno ne regolerà la vita e le funzioni.

ART. 17
(Elezione)

In apertura dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, verrà nominata una Commissione Elettorale rappresentativa delle varie istanze e sensibilità presenti, con il compito di raccogliere le candidature, vagliarle per la loro regolarità e proporle all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

Le candidature riguarderanno tutti gli organi statutari: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probi Viri, Commissioni.

L'elezione del Presidente avviene per voto palese o a scrutinio segreto, qualora lo richieda almeno il 20% della assemblea.

In caso di più candidature, la votazione avverrà a scrutinio segreto, su liste che contengano anche i candidati al Consiglio Direttivo.

Qualora vi siano più candidati al Consiglio Direttivo del numero degli eleggibili, ogni socio potrà votare per un numero di candidati non superiore ai 4/5 degli eleggibili.

I soci elettori possono dare il voto disgiunto, ossia dare la propria preferenza ad un candidato presidente e votare i membri del Consiglio Direttivo, nella misura di non più dei 4/5 degli eleggibili, scegliendoli anche da liste diverse.

I candidati Presidenti dovranno presentare un loro programma da illustrare prima delle votazioni.

Una volta eletto, il presidente è anche il presidente del consiglio direttivo.

ART. 18

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 19

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Associazione di volontariato che svolge attività a favore degli immigrati

iscritta al n° 144 dell'Albo L.R. 9/90 e al n° A/479/2007/TV del Registro D.P.R. 394/99 – 334/2004

Via Ragusa 4 – 31100 Treviso Tel e Fax 0039.0422.210914 – www.acsionlus.it E-Mail acsionlus@virgilio.it

C.F. 94042480262

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 7 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 21

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 22

(Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statuari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.